

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

PARERE N. 16

Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. APPROVAZIONE"

Il sottoscritto Revisore Unico in carica: Giorgio Pagella,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato che il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e che tale ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Valutato che:

dal piano operativo di razionalizzazione al 31/12/2024 risultavano in possesso di questo Ente le seguenti società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

Ente/Società/Organismo	Quota di partecipazione
ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l.	0,34%

è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

Dato atto che per la società per la quale è stato deliberato il mantenimento quale partecipate, non risultano situazioni di criticità e la società ha chiuso il bilancio entro i termini previsti per legge.

Si evidenzia infine che:

il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

la società ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. risulta necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, dando atto che nel contempo le stesse soddisfano i requisiti previsti dal D.Lgs. n.175/2016 con particolare riferimento all'art.4 ed all'art.20;

si redige la relazione uniformata al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sostituito dal primo comma, dell'art. 3, della Legge 07.12.2012, n. 213 espressi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per quanto sopra espresso e richiamato, il Revisore Unico,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente ad oggetto:
“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS.
19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100. APPROVAZIONE”.

Nizza Monferrato, 02/12/2025

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente